

CIRCOLARE 17/2024

20/11/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RIMBORSO DELLE IMPOSTE PAGATE SUI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ALBERTO VICENDONE

La recente sentenza della Cassazione n. 10204/2024 ha confermato che, al ricorrere di talune condizioni, **il contribuente persona fisica residente in Italia** che abbia percepito, anche mediante intermediari residenti (ad esempio, banche italiane), **dividendi di fonte estera¹** (ovvero, pagati da soggetti residenti all'estero) **ha il diritto di chiedere a rimborso parte delle imposte pagate.**

In particolare, la Cassazione ha stabilito che la **doppia imposizione** determinata dalla concorrente applicazione delle ritenute estere (applicate dal soggetto non residente al momento del pagamento del dividendo) e delle ritenute applicate dall'intermediario italiano (oppure, dell'imposta sostitutiva pagata direttamente dal contribuente, nel caso in cui i dividendi siano stati percepiti direttamente, senza l'intervento di intermediari) **può essere eliminata facendo ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia (laddove queste lo consentano²).

In questo modo, **le imposte** complessivamente pagate (in Italia e all'estero) **che eccedono la soglia del 26% possono essere chieste a rimborso**, come illustrato di seguito:

Dividendo estero	100
Ritenuta estera (15%)	15
Netto frontiera	85
Ritenuta italiana (26% su netto frontiera)	22.1
Imposta complessiva	37.1
Imposta massima (26%)	26
Imposta da chiedere a rimborso (differenza tra imposta complessiva e imposta massima)	11.1

Le istanze di rimborso devono essere presentate all'Amministrazione Finanziaria **entro 48 mesi** dalla data del pagamento delle imposte italiane sui dividendi di fonte estera.

Al momento l'Amministrazione Finanziaria ci risulta abbia ancora una posizione contraria rispetto a quanto sancito dalla Corte di Cassazione ed è quindi possibile che per vedersi rimborsate le somme spettanti si debba fare ricorso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. Al fine di non perdere il diritto al rimborso a causa del trascorrere dei predetti 48 mesi si ritiene comunque opportuno presentare la richiesta ed eventualmente attendere che l'Amministrazione Finanziaria cambi il suo orientamento e si adegui a quanto sancito dalla giurisprudenza.

¹ Si pensi, ad esempio, ai dividendi percepiti nell'ambito di piani di investimento gestiti da intermediari che prevedano il possesso di azioni in società estere.

² In particolare, considerato che l'applicazione della disciplina convenzionale dipende dal tenore letterale della singola convenzione, occorrerà procedere ad un'analisi puntuale caso per caso.

Da ultimo, si segnala - che sebbene la sentenza della Corte di Cassazione abbia ad oggetto i dividendi di fonte estera - il medesimo principio dovrebbe potersi applicare anche agli **interessi di fonte estera** (e, segnatamente, agli interessi di fonte estera percepiti mediante l'intervento di intermediari residenti).

Lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti e per seguirvi nella presentazione delle istanze di rimborso.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ALBERTO VICENDONE

ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT